



Rapporto esplicativo e commento all'ordinanza sul numero d'identificazione delle imprese (OIDI)

Sommario

1	Situazione iniziale	3
2	Commento ai singoli articoli	4
2.1	Sezione 1: Unità IDI, servizi IDI e notifica dei dati IDI	4
2.2	Sezione 2: IDI e complemento IDI	7
2.3	Sezione 3: Registro IDI	9
2.4	Sezione 4: Numero amministrativo	12
2.5	Sezione 5: Comunicazione dei dati e protezione dei dati	14
2.6	Sezione 6: Disposizioni finali	16
	<i>Allegato (art. 23)</i>	17

1 Situazione iniziale

La legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) costituisce la base legale formale necessaria per introdurre un numero d'identificazione delle imprese (IDI) univoco e unitario a livello nazionale. Accanto all'introduzione dell'IDI, la LIDI disciplina anche la creazione di un registro IDI indipendente, in parte accessibile al pubblico, fondamentale per l'attribuzione, la gestione, l'utilizzo e la consultazione degli IDI.

L'IDI rappresenta un elemento infrastrutturale centrale per tutte le attività dell'amministrazione e dell'economia per cui è necessario identificare e referenziare le imprese. L'IDI contribuisce a ridurre sensibilmente e durevolmente l'onere amministrativo delle imprese nonché a facilitare e rendere più sicuro lo scambio di dati tra le imprese e la pubblica amministrazione come pure tra i vari servizi amministrativi a livello federale, cantonale e comunale. L'IDI offre quindi i più svariati vantaggi per l'economia e l'amministrazione.

L'IDI assume un ruolo centrale anche nel contesto del Governo elettronico. Negli scambi elettronici è indispensabile poter identificare in modo univoco tutte le imprese. L'IDI costituisce pertanto una premessa indispensabile per trasferire i dati tra più organizzazioni senza interruzioni di supporto: solo grazie a esso è possibile uno scambio efficiente e affidabile di dati tra l'economia e l'amministrazione.

L'ordinanza sul numero d'identificazione delle imprese (OIDI) disciplina i dettagli relativi all'introduzione e alla gestione dell'IDI. Nell'OIDI sono precisati le unità IDI e i servizi IDI, disciplinato lo scambio di dati tra i servizi IDI e l'Ufficio federale di statistica (UST) e definite le modalità di trattamento delle notifiche nel registro IDI. Sono inoltre stabiliti in dettaglio la struttura dell'IDI, il complemento IDI nonché l'attribuzione dell'IDI. Una sezione dell'OIDI si occupa del registro IDI: in essa sono tra l'altro definite in modo esaustivo le caratteristiche addizionali e del sistema del registro IDI, menzionate sommariamente nella legge e disciplinate la gestione e l'assunzione dei costi del registro IDI. Nell'ordinanza sono anche specificati il numero amministrativo, la sua attribuzione nonché i dati corrispondenti. Un'altra sezione illustra i diritti di informazione e di rettifica delle unità IDI e delle unità amministrative e regola la comunicazione degli IDI mediante interrogazioni collettive. Nell'OIDI sono poi precisate la protezione dei dati, i diritti di notifica e di consultazione nonché le disposizioni finali: sono tra l'altro designati i servizi IDI per i quali il termine d'introduzione è limitato a tre anni invece di cinque e precisati i compiti dei servizi cantonali di coordinamento. L'OIDI disciplina inoltre i dettagli legati alla modifica del numero del registro di commercio e gli adeguamenti di varie ordinanze, necessari per consentire lo scambio di dati tra i servizi IDI e il UST.

L'entrata in vigore della LIDI e dell'OIDI è prevista per il 1° aprile 2011.

2 Commento ai singoli articoli

2.1 Sezione 1: Unità IDI, servizi IDI e notifica dei dati IDI

Art. 1 Precisazione della definizione di unità IDI

Per unità IDI s'intendono tutte le imprese nonché le unità organizzative e le istituzioni che devono essere registrate dall'amministrazione per motivi giuridici, amministrativi o statistici. La definizione di unità IDI è stata volutamente formulata in termini generali, in modo da comprendere la totalità degli attori economici che formano il tessuto economico svizzero. All'articolo 1, questa definizione generale è precisata e circoscritta per garantire un utilizzo ragionevole dell'IDI e rispondere alle esigenze dell'economia e dell'amministrazione di disporre di una soluzione praticabile. Per finire è prevista l'attribuzione di un IDI unicamente alle unità già registrate presso la pubblica amministrazione per uno scopo amministrativo.

La precisazione al capoverso 1 riguarda l'articolo 3 capoverso 1 lettera c numero 3 LIDI, che definisce unità IDI le persone fisiche che esercitano un'attività di natura commerciale o una libera professione. A queste unità è attribuito un IDI solo se sono registrate presso le autorità, e cioè presso uno o più servizi IDI (contribuzioni, AVS, registro di commercio, ecc.). Le persone fisiche non ricevono l'IDI in quanto tali, bensì per la propria attività economica o per la propria impresa. I contatti con le autorità intrattenuti dalle persone fisiche in quanto persone o economie domestiche private, ad esempio in quanto detentori di un veicolo a motore oppure nell'ambito del conteggio dell'AVS per impiegati domestici o dei contatti con la scuola, non sono presi in considerazione.

Il capoverso 2 si riferisce all'articolo 3 capoverso 1 lettera c numero 5 LIDI e chiarisce che i beneficiari istituzionali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge sullo Stato ospite¹ non rientrano nella definizione di unità IDI e non ricevono quindi un IDI. Ciò riguarda in particolare le organizzazioni intergovernative, le istituzioni internazionali e le rappresentanze diplomatiche e consolari.

Il capoverso 3 si riferisce all'articolo 3 capoverso 1 lettera c numero 6 LIDI ed esclude determinati detentori di animali domestici dalle categorie cui è attribuito un IDI anche se tale detenzione è soggetta ad esempio a un'autorizzazione o a un obbligo di controllo. Non è infatti attribuito nessun IDI alle persone fisiche che tengono animali non enumerati agli articoli 7 e 18a della legislazione sulle epizoozie². Sono eccettuati dall'IDI in particolare i detentori privati di cani e gatti. Ai sensi della legislazione sulle epizoozie sono tuttavia considerati unità IDI tutti i detentori di animali ad unghia fessa nonché di equidi (solipedi), volatili da cortile, pesci (esclusi i pesci ornamentali) e api, indipendentemente dal fatto che la detenzione persegua scopi commerciali o meno. L'identificazione univoca e unitaria di queste unità corrisponde alle basi legali nell'ambito della legislazione sull'agricoltura, sulle epizoozie e sulle derrate alimentari, benché non sia possibile fare una distinzione rigorosa tra attività economica e azione privata.

Art. 2 Registrazione dei servizi IDI

I servizi IDI sono definiti all'articolo 3 capoverso 1 lettera d LIDI. Si tratta dei servizi amministrativi federali, cantonali e comunali che tengono dati su unità IDI in relazione alla loro attività economica e di conseguenza devono identificare tali unità nell'ambito di processi amministrativi. Oltre ai servizi amministrativi sono considerati servizi IDI anche gli enti pubblici e privati che svolgono compiti di diritto pubblico nei confronti di unità IDI. Questa definizione ampia dei servizi IDI deve permettere alle imprese di identificarsi veramente nell'ambito dei contatti con le autorità. È importante precisare che a se-

¹ RS 192.12

² RS 916.401

condita della sua struttura, il servizio amministrativo può comprendere uno o più servizi IDI. Se dispone di servizi subordinati che gestiscono registri con dati su imprese, questi ultimi sono anch'essi considerati servizi IDI. Ad esempio: in seno all'Amministrazione federale delle dogane (AFD) vi sono vari servizi amministrativi che gestiscono registri in cui figurano dati su imprese. Questi servizi sono tutti servizi IDI con obblighi in parte differenti. Ciononostante, ogni servizio IDI beneficia degli stessi diritti d'accesso alle caratteristiche di base e alle caratteristiche aggiuntive delle unità IDI qualunque siano i suoi obblighi. Al contempo, ogni servizio IDI è anche un'unità IDI. Ciò scaturisce dal collegamento tra l'articolo 3 capoverso 1 lettera c numeri 7 e 8 LIDI e l'articolo 3 capoverso 1 lettera d LIDI.

I servizi IDI svolgono un ruolo importante nell'ambito dell'attribuzione dell'IDI e dell'aggiornamento dei dati contenuti nel registro IDI. Informazioni su nuove iscrizioni o mutazioni di unità IDI possono essere trasmesse solo per il loro tramite.

L'articolo 2 descrive come deve procedere un servizio IDI per essere riconosciuto e iscritto in quanto tale dall'UST. La definizione di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera d LIDI permette di stabilire se un servizio amministrativo costituisca o meno un servizio IDI. Sono considerati servizi IDI ad esempio i servizi amministrativi che gestiscono piattaforme centrali di dati, ma anche i registri collegati a tali piattaforme. Il servizio IDI si annuncia all'UST per l'iscrizione e l'ottenimento dei diritti di accesso corrispondenti. Per agevolare il processo d'iscrizione, l'UST mette a disposizione un formulario di domanda online, che deve essere completato dal servizio IDI e trasmesso all'UST. Il processo d'iscrizione costituisce un atto puramente amministrativo, nell'ambito del quale può anche essere regolato lo scambio di dati attraverso le interfacce. Con l'iscrizione, i servizi IDI ottengono il diritto di consultare le caratteristiche di base e le caratteristiche aggiuntive delle unità IDI.

Art. 3 Notifica dei dati IDI

Per disciplinare eventuali divergenze tra le varie raccolte di dati e garantire che solo i servizi IDI autorizzati possano notificare determinate unità IDI, è stata stilata una gerarchia dei servizi IDI determinanti ai fini della notifica dei dati. In altre parole, è stabilito il servizio IDI cui è data la priorità nell'ambito delle notifiche di nuove iscrizioni o mutazioni. Questa regola è applicata esclusivamente al trattamento delle informazioni nel registro IDI.

Al capoverso 1 sono definiti i livelli gerarchici dei servizi IDI determinanti per la notifica dei dati.

L'elenco di cui al capoverso 1 lettere a-d comprende tutti i servizi IDI tenuti ad adempiere gli obblighi di cui agli articoli 5 capoverso 1 e 9 capoverso 1 LIDI, e cioè riconoscere l'IDI quale identificatore, gestire l'IDI nelle loro raccolte di dati e utilizzare l'IDI negli scambi con i servizi IDI e le unità IDI. Questi servizi IDI sono inoltre tenuti a notificare all'UST le nuove unità IDI ed eventuali modifiche nonché la cessazione dell'attività economica di un'unità IDI. Gli altri servizi IDI, non menzionati qui, hanno solo obblighi ridotti (cfr. i commenti sul cpv. 2).

Come già previsto all'articolo 9 capoverso 3 LIDI, i dati dei registri di commercio sono ripresi tal quali. Questi ultimi sono quindi ai vertici della gerarchia (lett. a). Le notifiche riguardanti le unità giuridiche iscritte nei registri cantonali di commercio non possono essere inviate da alcun altro servizio IDI. Allo stesso livello gerarchico si trova anche il registro centrale dell'Ufficio federale del registro di commercio. Esso verifica le notifiche cantonali e le pubblica nell'indice centrale delle ditte.

Al livello successivo (lett. b) figura la categoria dei «registri settoriali». L'iscrizione in questi registri è associata a un effetto giuridico in relazione al riconoscimento o all'abilitazione all'esercizio della professione. Un avvocato, ad esempio, può svolgere un'attività forense solo se dispone di un'abilitazione cantonale e di conseguenza è iscritto in un registro degli avvocati. Tra queste raccolte di dati figurano i registri cantonali dell'agricoltura, i registri degli uffici cantonali di veterinaria, dei chimici cantonali o dei laboratori cantonali, il registro dell'Ufficio federale dell'agricoltura, il registro delle professioni mediche, i registri cantonali degli avvocati nonché gli albi cantonali dei notai. Per quanto concerne gli albi dei notai vanno distinte le tre forme seguenti: nei Cantoni con notai liberi professionisti, il servizio preposto

alla loro registrazione è un servizio IDI e a ogni notaio iscritto è attribuito un IDI. Nei Cantoni con notariato pubblico non occorrono servizi IDI con funzione di registro settoriale. Un notariato pubblico può tuttavia costituire un servizio IDI qualora gestisca un registro con unità IDI (p. es. registro fondiario). Nei Cantoni con forme miste (notariato privato e pubblico), il servizio di registrazione competente è un servizio IDI e a ciascun notaio libero professionista registrato è attribuito un IDI.

Il livello successivo è costituito dai registri delle casse di compensazione AVS, dai registri fiscali cantonali nonché dal registro IVA (lett. c). Anche queste raccolte di dati svolgono un ruolo importante per l'iscrizione delle unità IDI che non sono già contenute nei registri di cui alle lettere a o b.

Nell'ultimo livello (lett. d) rientrano tutte le altre raccolte di dati tenute ad adempiere gli obblighi di cui agli articoli 5 capoverso 1 e 9 capoverso 1 LIDI. Si tratta del registro delle imprese e degli stabilimenti dell'UST, delle raccolte di dati dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) concernenti imprese iscritte nell'import o nell'export, del sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) nonché dei registri dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) e degli assicuratori di cui all'articolo 68 della legge federale del 20 marzo 1981³ sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

Il capoverso 2 menziona gli altri servizi IDI che non rientrano tra i servizi IDI di cui al capoverso 1. Ai sensi degli articoli 5 capoverso 2 e 9 capoverso 2 LIDI, essi devono unicamente riconoscere l'IDI quale identificatore. In altre parole, nei contatti con questi servizi, le imprese possono identificarsi con l'IDI. A differenza dei servizi IDI di cui al capoverso 1, essi sono esonerati dalla gestione e dall'utilizzo dell'IDI nonché dalla notifica delle nuove unità IDI e di eventuali modifiche. Hanno tuttavia la facoltà di svolgere i compiti di un servizio IDI di cui al capoverso 1 su base volontaria. Le notifiche dei servizi IDI di cui al capoverso 2 sono tuttavia iscritte unicamente se non si dispone già di una notifica effettuata dal registro di un servizio IDI di cui al capoverso 1.

I dati notificati da un servizio IDI subordinato nella gerarchia ai sensi del capoverso 1 non sono registrati dal registro IDI se l'unità IDI in questione è iscritta in una banca di dati di un servizio IDI prioritario ai sensi del capoverso 1. In questo caso, la notifica è trasmessa al servizio IDI determinante ai sensi del capoverso 1, e cioè al servizio IDI più in alto nella gerarchia delle notifiche nel cui registro figura l'unità IDI. Il servizio IDI notificante è informato in merito alla trasmissione dei dati (cpv. 3). Si ha così la garanzia che il servizio IDI determinante sia sempre informato di tutte le potenziali modifiche di dati concernenti le proprie unità IDI. Questo meccanismo permette di mantenere alta la qualità e l'attualità dei dati iscritti nel registro IDI e nelle raccolte di dati dei servizi IDI.

Le unità IDI non possono annunciarsi autonomamente all'UST, ma devono sempre agire tramite un servizio IDI (cpv. 4). In questo modo si assicura tra l'altro che i dati iscritti siano stati sottoposti a una procedura di plausibilizzazione e di controllo della qualità e che alle imprese non siano imposti obblighi supplementari.

Art. 4 Correttezza dei dati IDI

La LIDI prevede che i dati dei registri di commercio siano ripresi tal quali. Secondo il capoverso 1, lo stesso vale per i registri settoriali menzionati, dato che anche l'iscrizione in questi registri ha effetti giuridici. Se un'unità IDI è iscritta sia nel registro di commercio sia in un registro settoriale, il registro di commercio ha la preminenza secondo la gerarchia stabilita all'articolo 3 capoverso 1.

A completamento dell'articolo 3, l'articolo 4 definisce inoltre come procedere in presenza di divergenze all'interno di un livello gerarchico di cui all'articolo 3 capoverso 1. All'interno di un livello gerarchico vige la parità. Ciò significa che ad esempio alla notifica di un registro fiscale cantonale non è riservata una priorità superiore rispetto alla notifica del registro IVA. Per eliminare le divergenze in caso di notifiche di due registri equiparati, l'UST chiarisce con i servizi IDI notificanti (art. 3 cpv. 1 lett. b, c nonché

³ RS 832.20

d) i dati iscritti nel registro IDI (cpv. 2). Tale disposizione non si applica ai servizi IDI di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera a, dal momento che i dati dei registri cantonali di commercio e del registro centrale dell'Ufficio federale del registro di commercio sono identici. Per verificare la correttezza dei dati iscritti nel registro IDI, l'UST è tenuto, per ciascuna notifica, a effettuare sempre i chiarimenti del caso. L'UST verifica inoltre se i dati IDI obbligatori per l'iscrizione nel registro IDI sono completi e se l'unità notificata non esiste già. Nell'ambito dell'agricoltura coinvolge i servizi IDI in ordine inverso al flusso di dati. Se nell'ambito della verifica automatica della completezza dei dati e dei doppioni, operazione che non ritarda il processo d'iscrizione, è riscontrato un doppione, non è effettuata alcuna iscrizione nel registro IDI e non è attribuito alcun nuovo IDI. I servizi IDI coinvolti sono informati e viene loro comunicato l'IDI già esistente (cpv. 3). Questa informazione è molto importante per i servizi IDI per gestire le loro raccolte di dati. Per questo motivo sono informati tutti i servizi coinvolti nel processo: il servizio notificante e/o il servizio determinante e/o altri servizi interessati, a seconda dei bisogni. Se nell'ambito della verifica automatica della completezza e dei doppioni non è riscontrato alcun problema, è effettuata un'iscrizione provvisoria nel registro IDI ed è attribuito un IDI provvisorio. Prima che l'iscrizione e l'IDI assumano carattere definitivo, i dati immessi sono nuovamente verificati dall'UST. Se da questo esame emerge che l'IDI provvisorio è un doppione, esso è cancellato e ai servizi IDI coinvolti è comunicato l'IDI già esistente (cfr. commenti all'art. 6 cpv. 1).

2.2 Sezione 2: IDI e complemento IDI

Art. 5 Struttura dell'IDI

In questo articolo è precisata la struttura dell'IDI. La struttura dell'IDI con il prefisso del Paese e una sequenza numerica di nove cifre con una cifra di controllo corrisponde a quella del numero di partita IVA o di altri numeri d'identificazione europei o ancora degli identificatori doganali internazionali. Concretamente, l'IDI si presenta nel modo seguente: CHE-999.999.996.

Il prefisso del Paese «CHE», che precede la parte numerica, permette di riconoscere e classificare inequivocabilmente l'IDI quale identificatore svizzero (lett. a). Si è optato per la variante alfa 3 secondo la norma ISO 3166-1 (CHE) per evitare confusioni con altri numeri d'identificazione svizzeri. La parte numerica è composta da un numero a otto cifre attribuito casualmente (lett. b) e una cifra di controllo secondo lo standard Modulo 11 (lett. c). Modulo 11 è una procedura specifica per generare cifre di controllo.

Determinate applicazioni o prescrizioni dell'UE prevedono un identificatore delle imprese con un prefisso del Paese a due cifre (norma ISO 3166-1 alpha-2; per la Svizzera = CH). Se l'IDI è impiegato in tali processi internazionali si utilizza pertanto unicamente la sigla «CH» quale prefisso del Paese, mentre la «E» è anteposta alla parte numerica dell'IDI (E-999.999.996) quale componente fissa.

Art. 6 Attribuzione dell'IDI

L'articolo 6 disciplina l'attribuzione dell'IDI. L'attribuzione avviene in seguito alla notifica di un'unità IDI e dei suoi dati IDI da parte di un servizio IDI. I servizi IDI eseguono queste notifiche nell'ambito dei contatti correnti delle autorità con le unità IDI. A ogni nuova unità IDI, l'UST attribuisce un IDI immediatamente (senza indugio) dopo la notifica da parte di un servizio IDI (cpv. 1). In questa fase, l'IDI è ancora provvisorio. Il servizio IDI può informare l'unità IDI in merito all'IDI attribuito ancora durante il contatto corrispondente. Successivamente, l'UST verifica la nuova iscrizione e se da tale verifica non emergono problemi, l'IDI diventa definitivo. Per attribuire l'IDI, l'UST verifica se l'unità notificata costituisce un'unità IDI ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera c LIDI e se non dispone già di un IDI, dal momento che l'attribuzione di due IDI alla stessa unità IDI è contraria al principio di base dell'identificazione univoca delle imprese.

Rapporto esplicativo e commento all'OIDI

Dopo l'attribuzione dell'IDI, l'unità IDI è informata per iscritto in merito all'IDI attribuitole. L'UST assicura inoltre che l'unità IDI sia informata anche dei propri diritti ai sensi degli articoli 17 e 18 OIDI e della rilevanza dell'IDI. Tale segnalazione è effettuata direttamente dall'UST o, d'intesa con l'UST, da un servizio IDI, come ad esempio il registro IVA o gli uffici cantonali dell'agricoltura (cpv. 2).

Art. 7 Conservazione dell'IDI

Secondo il capoverso 1, se un'unità IDI contrassegnata nel registro IDI come cancellata riprende l'attività economica precedente, è riattivato l'IDI attribuitole precedentemente. In altre parole, la cancellazione dell'IDI è revocata e l'unità IDI può utilizzare nuovamente l'IDI attribuitole originariamente. Il capoverso 1 si applica anche alle unità IDI che non esercitavano un'attività economica (p. es. le associazioni o le unità amministrative) e riprendono l'attività precedente. Il principio di cui al capoverso 1 vale tuttavia solo se l'IDI non è già utilizzato nel registro di commercio per identificare un'altra unità giuridica (cpv. 2). In tal caso, all'unità IDI che riprende l'attività è attribuito un nuovo IDI.

In caso di cessione dell'attività di un'impresa individuale non è tuttavia possibile conservare l'IDI a causa delle nuove responsabilità. In questo caso è notificata una nuova unità e attribuito un nuovo IDI (cpv. 3). Se ad esempio la proprietaria di un salone di parrucchiere riprende la propria attività economica dopo alcuni anni d'interruzione, è riattivato l'IDI precedente. Se poco dopo cambiano i rapporti di proprietà in seguito a una cessione dell'attività, al salone è attribuito un nuovo IDI.

Questa regolamentazione corrisponde anche alla prassi del registro di commercio per le ditte individuali iscritte (art. 39 cpv. 2 e 4 dell'ordinanza del 17 ottobre 2007⁴ sul registro di commercio, ORC). Alla conservazione dell'IDI in caso di trasformazione, fusione o scissione di persone giuridiche sono applicate le regole del registro del commercio. L'articolo 116 ORC disciplina le costellazioni in cui è attribuito un nuovo numero d'identificazione e cancellato, o tutt'al più mantenuto quale numero supplementare, quello precedente.

Art. 8 Complemento IDI

Il complemento IDI indica (p. es. sulla carta intestata, sulle fatture, sulle ricevute o su altri stampati) se un'unità IDI è iscritta nel registro di commercio o è soggetta all'IVA. Si tratta delle abbreviazioni stabilite ai capoversi 1 e 2 nelle varie lingue ufficiali.

Nel registro IDI figurano informazioni sia sull'iscrizione nel registro di commercio che sull'iscrizione nel registro IVA. Il complemento IDI è formato in base a queste informazioni e può sempre essere consultato in tempo reale nel registro IDI. Il complemento non fa parte dell'IDI, dal momento che la situazione in relazione al registro di commercio o all'assoggettamento all'IVA può cambiare. Nell'ambito dello scambio elettronico dei numeri e dei dati IDI, il complemento IDI non viene trasmesso. La situazione in relazione al complemento IDI può però essere ricavata dalle informazioni sull'iscrizione nel registro di commercio o nel registro IVA. Se l'IDI è utilizzato sugli stampati, il complemento IDI è posposto all'IDI (cpv. 3).

Le abbreviazioni utilizzate per il complemento IDI esprimono l'informazione direttamente nella lingua corrispondente. Per questo motivo e per rispondere al bisogno di una migliore utilizzabilità, nel registro IDI i complementi sono iscritti nelle varie lingue. Il complemento IDI è però visualizzato nella lingua di consultazione scelta. Quest'ultima non è legata in alcun modo alla lingua della sede dell'impresa.

Se un'unità IDI è iscritta sia nel registro di commercio sia nel registro IVA, i due complementi posposti all'IDI sono separati da una barra. Se viene meno una condizione per il complemento IDI, questo non è più utilizzato. Se ad esempio un'impresa individuale è iscritta nel registro di commercio, al suo IDI è aggiunto, a seconda della lingua, il complemento IDI «HR» (tedesco) o «RC» (francese e italiano) (p. es. CHE-999.999.996 HR). Se è anche soggetta all'IVA, al suo IDI è aggiunto il complemento IDI

⁴ RS 221.411

«MWST» (tedesco), «TVA» (francese) o «IVA» (italiano) (p. es. CHE-999.999.996 RC/IVA). Se è cancellata dal registro di commercio, il complemento IDI «RC» è rimosso (p. es. CHE-999.999.996 IVA). Il numero resta sempre lo stesso, può cambiare solo il complemento. Se sono iscritti entrambi i complementi IDI, quello del registro di commercio è menzionato per primo. Inoltre possono essere posposti all'IDI solo complementi IDI nella stessa lingua.

Il registro IDI mette a disposizione questa informazione supplementare. L'iscrizione del complemento IDI da parte dei servizi IDI è tuttavia facoltativa. I servizi IDI possono decidere autonomamente se comunicarlo o no (cpv. 4). L'utilizzo del complemento IDI è facoltativo anche per le unità IDI, nella misura in cui la sua gestione non sia prevista da prescrizioni contenute in leggi speciali (cpv. 5). Ai sensi dell'articolo 26 capoverso 2 lettera a della legge sull'IVA⁵, le unità soggette all'IVA sono ad esempio tenute a menzionare sulle proprie fatture l'assoggettamento all'IVA. Con la sostituzione del numero del registro IVA con l'IDI, sarà possibile farlo con l'IDI e il complemento IDI «MWST», «TVA» o «IVA».

2.3 Sezione 3: Registro IDI

Art. 9 Caratteristiche addizionali e caratteristiche del sistema del registro IDI

L'articolo 9 elenca le caratteristiche addizionali (cpv. 1) e le caratteristiche del sistema (cpv. 2) gestite nel registro IDI. Le caratteristiche di base iscritte nel registro IDI sono già definite nella LIDI. Per principio, sono accessibili pubblicamente. Tra di esse figurano l'IDI, l'eventuale complemento IDI, il nome, la ditta o la designazione nonché l'indirizzo dell'unità IDI. Per indirizzo s'intende l'indirizzo ufficiale della sede dell'unità IDI. In sua assenza, sarà utilizzato l'indirizzo dell'unità IDI comunicato dai servizi IDI per la pubblicazione. Tra le caratteristiche di base figurano anche il numero del registro di commercio e il numero del registro IVA, fintanto che non saranno sostituiti dall'IDI. In relazione all'IVA sono indicati anche l'inizio e la fine dell'assoggettamento all'IVA. Le caratteristiche di base comprendono inoltre tre caratteristiche di stato, che indicano se un'unità IDI è iscritta quale impresa attiva nel registro IDI o nel registro di commercio o se è stata «cancellata», ossia se è ancora soggetta all'IVA o meno.

Le caratteristiche addizionali (cpv. 1) sono dati non accessibili al pubblico, ma necessari per i servizi IDI per poter identificare o esaminare più in dettaglio le unità IDI. Per questo motivo possono essere consultate solo dai servizi IDI.

Possono essere iscritte le seguenti caratteristiche addizionali:

- *Data di nascita (di persone fisiche) se necessaria per l'identificazione univoca (lett. a):* è il caso in particolare nell'ambito dell'agricoltura quando occorre, ad esempio, fare la distinzione tra un padre e un figlio che hanno lo stesso nome e lo stesso indirizzo, ma due aziende agricole distinte. La data di nascita è rilevata solo se figura nelle banche dati dei servizi notificanti.
- *Attività economica secondo la nomenclatura generale delle attività economiche (NOGA, lett. b):* per identificare meglio un'impresa, è iscritta anche l'attività economica dell'unità IDI secondo la NOGA. Il codice NOGA non è attribuito dal registro IDI, bensì dal Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) dell'UST. La codifica è effettuata mediante la descrizione dell'attività economica dell'unità IDI notificata dal servizio IDI. A differenza del codice NOGA, la descrizione notificata non è iscritta nel registro IDI.
- *Categoria di unità IDI (lett. c):* la categoria di unità IDI distingue le unità IDI secondo le seguenti modalità: impresa individuale, società semplice, persona giuridica, associazione (gestito separatamente), fondazione, succursale estera (non iscritta nel registro di commercio), avvocato, notaio, professione medica, unità agricola o di detenzione di animali, impresa di diritto pubblico, unità amministrativa.

⁵ RS 641.20

Rapporto esplicativo e commento all'OIDI

Questa caratteristica addizionale serve a classificare e designare più rapidamente le unità IDI e a garantire l'utilizzo e la funzionalità della gerarchia delle notifiche dei servizi IDI: permette di stabilire il servizio IDI competente per l'unità IDI. Una persona giuridica può ad esempio essere notificata solo dal registro di commercio competente e un avvocato solo dal registro degli avvocati competente.

- *I seguenti numeri d'identificazione (lett. d)*: siccome finora per identificare le imprese erano utilizzati i più svariati sistemi di numerazione, il primo confronto tra il registro IDI e le raccolte di dati dei servizi IDI è complicato. Per questo motivo è utile iscrivere nel registro IDI numeri d'identificazione particolarmente diffusi, in modo da semplificare e rendere il più possibile sicuro il confronto tra i registri. Sono sostituiti dall'IDI unicamente i numeri nazionali d'identificazione attribuiti dalla pubblica amministrazione. Nel registro IDI sono iscritti i seguenti numeri d'identificazione, se noti e notificati da un servizio IDI:

Authorised Economic Operator (AEO) – gli operatori economici autorizzati sono persone che fruiscono di agevolazioni nell'ambito dei controlli doganali di sicurezza. La qualifica di AEO è decisa dall'Amministrazione delle dogane conformemente all'articolo 112a segg. dell'ordinanza sulle dogane⁶ e concessa a persone ritenute affidabili in materia di sicurezza nella catena internazionale di fornitura. Gli AEO sono identificati mediante un numero d'identificazione usato nelle dogane.

Data Universal Numbering System (numero D-U-N-S) – si tratta di un codice numerico a nove cifre attribuito e gestito da un fornitore privato per identificare le imprese in modo univoco a livello mondiale. Il numero D-U-N-S è utilizzato e iscritto da vari servizi amministrativi.

Global Location Number (GLN) – il GLN è un numero composto da 13 cifre attribuito e gestito privatamente, che identifica in particolare imprese e stabilimenti. È usato tra l'altro come numero unico d'identificazione degli operatori sanitari nel registro delle professioni mediche (ai sensi dell'art. 4 lett. m dell'ordinanza sul registro LPMed). Il GLN è quindi particolarmente usato nell'ambito sanitario.

- *Recapito dell'unità IDI se diverso dell'indirizzo della sede (lett. e)*: se il registro IDI è al corrente, attraverso il RIS, di un indirizzo o di un recapito più preciso, che non coincide con l'indirizzo ufficiale della sede delle caratteristiche di base, questo è visualizzato nelle caratteristiche addizionali. Questo garantisce che i servizi IDI dispongano sempre di un indirizzo o di un recapito dell'unità IDI corretto e utilizzabile. Tra gli indirizzi supplementari possono essere riportati anche indirizzi di posta elettronica o indirizzi web che facilitano lo scambio elettronico di informazioni tra i servizi IDI o tra i servizi IDI e le unità IDI interessate. Oltre all'indirizzo è iscritta una caratteristica che indica se l'indirizzo della sede delle caratteristiche di base è valido, e cioè se l'impresa ha potuto essere raggiunta a quell'indirizzo.

- *Designazione quale succursale conformemente all'iscrizione nel registro di commercio, se del caso (lett. f)*: in generale, l'IDI è attribuito alle imprese (unità giuridiche) e non alle unità aziendali che compongono le imprese. Sono eccettuate le succursali iscritte nel registro di commercio. Per poter sostituire tutti i numeri del registro di commercio con l'IDI, è attribuito un IDI anche alle succursali. In base a questa caratteristica è possibile stabilire se l'unità IDI è un'impresa o una succursale iscritta nel registro di commercio.

- *Stato IDI dettagliato (lett. g)*: accanto allo stato IDI iscritto tra le caratteristiche di base, tra le caratteristiche addizionali è iscritto uno stato IDI dettagliato, che fornisce ai servizi IDI ulteriori informazioni sullo stato dell'unità IDI nel registro IDI. Si distinguono i seguenti otto stati: provvisorio, in riattivazione, definitivo, in mutazione, cancellato, cancellato definitivamente, annullato e mutazione negata.

- *Motivo della cancellazione dal registro IDI (lett. h)*: il motivo della cancellazione fornisce ai servizi IDI informazioni sul motivo per cui un'unità IDI è stata cancellata dal registro IDI. Si distinguono i seguenti motivi: fusione mediante incorporazione, fusione mediante combinazione, abbandono dell'attività/separazione/pensionamento/assunzione come dipendente, autorizzazione negata, cessazione dell'attività, consorzio concluso/progetto concluso/evento concluso/cessazione dell'attività in Sviz-

⁶ RS 631.01

Rapporto esplicativo e commento all'OIDI

zera, decesso del titolare, doppione/errore. Se un'unità IDI è cancellata per via di una doppia registrazione, il servizio IDI può identificare il doppione nelle proprie raccolte di dati e apportare le correzioni del caso. Il motivo della cancellazione è una caratteristica d'identificazione importante in particolare nell'ambito delle fusioni: rivela infatti se esiste un'unità IDI subentrante o meno.

- *Accessibilità pubblica dei dati relativi alle caratteristiche di base (lett. k)*: questa caratteristica addizionale indica se le caratteristiche di base di un'unità IDI sono accessibili al pubblico o bloccate. Sono accessibili al pubblico se l'unità IDI ha approvato espressamente la pubblicazione dei propri dati o se l'unità IDI è già iscritta in una raccolta di dati accessibile al pubblico (p. es. il registro di commercio).

- *Servizi IDI che hanno notificato dati sull'unità IDI (lett. l)*: questa informazione indica quali fonti hanno inviato una notifica sull'unità IDI in questione, indipendentemente dal livello gerarchico o dalle competenze. Ciò permette di vedere la totalità dei servizi IDI che hanno inviato notifiche su un'unità IDI. A sua volta, ciò permette reazioni mirate sotto forma di domande o notifiche.

- *IDI determinante di un doppione cancellato (lett. m)*: siccome finora mancava un identificatore delle imprese univoco e unitario, in occasione della prima immissione dei dati dei servizi IDI nel registro IDI il confronto dei dati potrebbe rivelarsi difficoltoso. In particolare nella prima fase di introduzione dell'IDI e messa in esercizio vi è la possibilità che a singole imprese siano attribuiti due IDI definitivi. Se viene scoperto un caso del genere, una delle iscrizioni deve essere cancellata. Affinché tutti i servizi IDI possano vedere con quale IDI possono continuare a lavorare, accanto al doppione cancellato è visualizzato l'IDI determinante (e cioè quello mantenuto).

Oltre alle caratteristiche addizionali menzionate sono iscritte anche la data della prima iscrizione nel registro di commercio e la data della cancellazione dal registro di commercio (lett. i e j).

Le caratteristiche del sistema (cpv. 2) sono caratteristiche di natura esclusivamente tecnico-organizzativa, necessarie per la gestione del registro IDI. Sono iscritte la data dell'iscrizione (lett. a), dell'ultima modifica (lett. c) e della cancellazione (lett. e) nel registro IDI, come pure il servizio IDI che ha notificato l'ultima modifica dei dati IDI (lett. d) e la cessazione dell'attività economica o la cancellazione dal registro IDI dell'unità IDI (lett. f). Sono inoltre iscritti l'IDI e la designazione del servizio IDI determinante per l'ultima notifica ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 (lett. b). Come la caratteristica addizionale «categoria di unità IDI», anche la tipicizzazione dei registri di origine serve a garantire flussi di dati corretti. La combinazione delle due caratteristiche permette di stabilire se un servizio IDI è determinante per un'unità IDI, il che consente di assicurare l'uso e la funzionalità della gerarchia delle notifiche. Sono iscritti i seguenti tipi di servizio IDI: registro cantonale di commercio, registro cantonale dell'agricoltura, registro delle professioni mediche, registro cantonale degli avvocati, albo cantonale dei notai, cassa di compensazione AVS o registro finanziario/fiscale cantonale, registro IVA, registro cantonale delle imprese o registro amministrativo cantonale, registro comunale delle imprese o registro amministrativo comunale, sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), sistema d'informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (registro COLSTA), raccolta di dati dell'Amministrazione federale delle dogane, RIS nonché elenco delle autorità della Cancelleria federale.

Per motivi tecnici e organizzativi, tra le caratteristiche del sistema sono registrate anche alcune caratteristiche sui servizi IDI. L'UST può ad esempio vedere se l'unità IDI è un servizio IDI (lett. h), se il servizio IDI è autorizzato a notificare unità amministrative e relative mutazioni (lett. i) e se i dati notificati dal servizio IDI possono essere resi accessibili al pubblico trattandosi di un registro accessibile pubblicamente. L'UST ha inoltre la possibilità di attribuire a unità IDI provvisorie lo stato interno (lett. g), in modo tale che tutti i dati IDI dell'unità IDI corrispondente non siano accessibili ai servizi IDI.

Questa funzione costituisce un utile strumento ausiliario in particolare nell'ambito della migrazione.

È importante sottolineare che i servizi IDI devono notificare all'UST unicamente le caratteristiche di base e le caratteristiche addizionali che figurano nelle loro banche di dati. Se, ad esempio, un servizio

Rapporto esplicativo e commento all'OIDI

IDI non dispone del numero del registro del commercio, esso non è tenuto a fornirlo all'UST. Le caratteristiche del sistema non devono essere comunicate dai servizi IDI poiché sono generate e gestite automaticamente dal registro IDI.

Art. 10 Gestione e spese

I capoversi 1 e 2 obbligano l'UST ad assicurare la gestione del sistema IDI e ad assumersi le spese di gestione e di ulteriore sviluppo tecnico del registro IDI. Ciò include anche il fatto che il registro IDI e le interfacce standard di cui all'articolo 21 capoverso 2 siano disponibili in qualsiasi momento: il sistema IDI deve sempre essere in grado di registrare nuovi dati, attribuire immediatamente l'IDI e gestire in modo sicuro i dati contenuti nel registro IDI. L'UST mette quindi a disposizione l'infrastruttura necessaria per consentire ai servizi IDI di svolgere i loro compiti e si assume le spese di creazione e ulteriore sviluppo di tale infrastruttura. Oltre alla messa a disposizione dell'infrastruttura, nella gestione del registro IDI rientrano il controllo del registro (inserimento dei dati, plausibilizzazione, amministrazione dei dati, mutazioni), il rilascio di informazioni nonché il supporto ai servizi IDI e ai privati in caso di interrogazioni collettive e confronti tra i registri. Non rientrano invece nella gestione le notifiche dei servizi IDI ai sensi dell'articolo 9 capoversi 1 e 2 LIDI. Questi lavori sono svolti dai servizi IDI nell'ambito dei contatti correnti con le imprese. I servizi IDI non devono tuttavia rilevare dati supplementari, bensì unicamente notificare i dati IDI che hanno già immesso nelle loro banche dati o rilevano nell'ambito dei contatti amministrativi correnti. Le spese di adattamento dei propri software e di allacciamento alle interfacce standard sono a carico dei servizi IDI (cpv. 3).

2.4 Sezione 4: Numero amministrativo

Art. 11 Struttura del numero amministrativo

Per svolgere alcuni compiti amministrativi, taluni servizi IDI (cfr. art. 12) devono identificare univocamente anche unità che non costituiscono unità IDI. A queste unità non è attribuito un IDI, bensì un numero amministrativo (art. 3 cpv. 1 lett. e LIDI). Il numero amministrativo ha la stessa struttura dell'IDI, ma si distingue dall'IDI per il prefisso, che non è «CHE», bensì «ADM» (cpv. 1 lett. a). Trattandosi di un numero amministrativo interno non è necessario che il prefisso sia conforme agli standard internazionali. Alle lettere b e c è disciplinata la parte numerica del numero amministrativo. Il numero amministrativo è composto da un numero a otto cifre attribuito casualmente e una cifra di controllo secondo lo standard Modulo 11. Esso proviene dallo stesso set di numeri dell'IDI e ogni parte numerica è attribuita una sola volta. In altre parole, l'IDI e il numero amministrativo sono generati partendo dallo stesso universo numerico e non possono esistere un numero amministrativo e un IDI con la stessa parte numerica (cpv. 2).

Art. 12 Attribuzione del numero amministrativo

L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) per la gestione del registro IVA e le casse di compensazione AVS possono notificare all'UST unità amministrative per la loro iscrizione nel registro IDI (cpv. 1). A questi servizi IDI è così data la possibilità di attribuire un identificatore con la stessa struttura a tutte le loro unità e adottare un sistema di numerazione unitario. Ciò permette di semplificare notevolmente le procedure amministrative. La tenuta di numeri amministrativi non è obbligatoria. Può, ma non deve necessariamente, essere attribuito un numero amministrativo anche agli assoggettati all'AVS in partenza, e cioè a contribuenti cancellati, che possono risalire fino all'introduzione del sistema di conteggio 60 anni fa.

Se anche altri servizi IDI possono dimostrare di aver bisogno di un numero amministrativo per gestire nei propri registri unità che non costituiscono unità IDI, l'UST può rilasciare anche a questi servizi IDI l'autorizzazione a iscrivere unità amministrative (cpv. 2). Tali autorizzazioni sono però gestite in modo

Rapporto esplicativo e commento all'OIDI

restrittivo, per evitare una complessità eccessiva. Secondo il capoverso 3, per poter attribuire un numero amministrativo devono essere indicati almeno il nome, la ditta o la denominazione e l'indirizzo dell'unità amministrativa. La trasmissione delle caratteristiche necessarie per l'attribuzione di un numero amministrativo può avvenire attraverso le stesse interfacce come per la notifica di unità IDI, e cioè Web-GUI, Web Service e FlatFile nonché sedex (cfr. il commento sull'art. 21). L'UST tiene un elenco dei servizi IDI autorizzati a iscrivere unità amministrative. L'elenco serve per scopi amministrativi interni (in primo luogo per la gestione dei diritti di accesso) ed è accessibile solo all'UST.

Art. 13 Conversione di un'unità amministrativa in un'unità IDI

L'articolo 13 disciplina una speciale modalità di attribuzione dell'IDI: quando un'unità amministrativa diventa un'unità IDI (cpv. 1), la parte numerica resta invariata e il prefisso «ADM» è sostituito dal prefisso «CHE» (cpv. 2), che contraddistingue le unità IDI. Vi sono dei casi in cui imprese straniere che non hanno sede in Svizzera e non sono assoggettate all'IVA svizzera sono autorizzate a dedurre l'imposta precedente. Siccome tali imprese non rientrano nella definizione di unità IDI, pur dovendo essere identificate in modo univoco, è attribuito loro un numero amministrativo. Se una tale impresa apre una sede in Svizzera o è assoggettata all'IVA, le è attribuito un IDI. In questo caso, per la deduzione dell'imposta precedente il numero amministrativo esistente è convertito in un IDI. La conversione presuppone tuttavia che la «nuova» unità sia davvero un'unità IDI ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera c LIDI. In caso contrario non si procede alla conversione. La conversione inversa di un IDI in un numero amministrativo non è invece mai possibile. Se l'IDI è contrassegnato come cancellato, ai sensi dell'articolo 12 capoverso 2 LIDI resta accessibile pubblicamente per l'unità IDI pubblicata durante al massimo 10 anni e non può essere quindi riutilizzato con un altro prefisso (ADM).

Art. 14 Caratteristiche delle unità amministrative nel registro IDI

Ad eccezione del numero amministrativo, per le unità amministrative non sono iscritte caratteristiche nel registro IDI non ammesse anche per le unità IDI. A prescindere dalle caratteristiche necessarie per l'iscrizione (art. 12 cpv. 3), i servizi IDI sono liberi di decidere quali delle altre caratteristiche ammesse e necessarie per l'identificazione vogliono iscrivere. La notifica e le mutazioni delle unità amministrative sono assicurate dai servizi IDI competenti.

Art. 15 Trattamento dei dati delle unità amministrative nel registro IDI

I dati figuranti nel registro IDI possono essere iscritti, modificati e cancellati unicamente dall'UST. Questo avviene su richiesta del servizio IDI che gestisce l'unità amministrativa nel proprio registro ed è competente per tale unità amministrativa in quel momento. La competenza per un'unità amministrativa può essere trasferita da un servizio IDI a un altro, se necessario. Ciò significa che nessun altro servizio IDI, oltre a quello competente in quel momento, può richiedere la modifica dei dati di questa unità amministrativa. Se ad esempio un'unità amministrativa è notificata dalla cassa di compensazione AVS del Cantone di Berna, la cassa di compensazione AVS del Cantone di Friburgo non può richiedere all'UST di modificare tale iscrizione, anche se è autorizzata a consultarne i dati. Spetta quindi al servizio IDI notificante contattare l'UST per procedere all'aggiornamento e alla gestione dei dati delle unità amministrative.

Art. 16 Consultazione dei dati delle unità amministrative nel registro IDI

I servizi IDI che gestiscono unità amministrative nei propri registri possono richiedere all'UST di rilasciare ad altri servizi IDI il diritto di consultare le caratteristiche di base e addizionali delle proprie unità amministrative nella misura in cui prescrizioni contenute in leggi speciali lo consentano (cpv. 1). A tal fine comunicano all'UST i servizi IDI corrispondenti affinché quest'ultimo possa rilasciare i diritti di consultazione corrispondenti. Questa disposizione consente ad esempio alle casse di compensazione

AVS di richiedere all'UST di rilasciare il diritto di consultazione dei propri dati agli uffici fiscali cantonali dal momento che questi ultimi lavorano attualmente con il numero di conteggio AVS per svolgere i propri compiti, e in futuro dovranno farlo con il numero amministrativo. L'UST verifica la legalità della richiesta e crea le premesse tecniche per assicurare il rilascio del diritto di consultazione (cpv. 2). L'UST tiene inoltre un elenco dei servizi IDI a cui è concesso il diritto di consultare unità amministrative. L'elenco serve per scopi amministrativi interni ed è accessibile solo all'UST.

2.5 Sezione 5: Comunicazione dei dati e protezione dei dati

Art. 17 Diritto d'informazione e di rettifica delle unità IDI e delle unità amministrative

Questa disposizione precisa i diritti delle unità IDI e delle unità amministrative derivanti dalla legislazione in materia di protezione dei dati. Il capoverso 1 stabilisce che le unità IDI possono richiedere all'UST informazioni in merito ai propri dati IDI. Ciò significa, ad esempio, che le unità IDI possono richiedere un estratto dei dati inventariati che le riguardano e questo non solo per le caratteristiche di base, bensì anche per le caratteristiche aggiuntive e del sistema. Secondo il capoverso 1, le unità IDI hanno inoltre la facoltà di richiedere all'UST la rettifica dei loro dati. Oltre all'UST, le unità IDI possono ricorrere anche ai servizi IDI determinanti ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 per la rettifica dei propri dati IDI (cpv. 2). Il servizio IDI contattato non sarà tuttavia sempre in grado di notificare direttamente la rettifica richiesta. La domanda dovrà eventualmente essere inoltrata al servizio IDI competente ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1. Le rettifiche di dati IDI di unità IDI iscritte in un registro cantonale di commercio devono essere elaborate obbligatoriamente per il tramite del registro di commercio (cpv. 3). La rettifica di questi dati IDI, ovvero il «principio della notificazione» ai sensi dell'articolo 15 ORC⁷, può essere effettuata solo dal registro di commercio. L'UST non può modificare i dati IDI di unità IDI iscritte in un registro di commercio né su richiesta di un altro servizio IDI né su richiesta dell'unità IDI stessa. Le unità amministrative possono chiedere informazioni sui dati iscritti nel registro IDI che le riguardano e, all'occorrenza, chiederne la rettifica. Determinante in questo caso è il servizio IDI che gestisce nei propri registri i dati dell'unità amministrativa corrispondente. (cpv. 4).

Art. 18 Diritto di consultazione delle unità IDI

Le unità IDI hanno la possibilità di consultare i propri dati IDI e di accedere alle caratteristiche di base delle unità IDI ai sensi dell'articolo 11 capoverso 3 LIDI (cpv. 1). Le unità IDI possono consultare le caratteristiche di base, aggiuntive e del sistema che le riguardano per mezzo del nome utente e della password attraverso un accesso Internet protetto (cpv.2). Attraverso questo accesso hanno inoltre la possibilità di comunicare all'UST l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo web della propria impresa per i contatti amministrativi. L'UST controlla le informazioni ricevute e le iscrive nel registro IDI tra le caratteristiche aggiuntive. Sempre attraverso questo accesso, l'unità IDI può comunicare all'UST il consenso alla pubblicazione delle proprie caratteristiche di base.

Art. 19 Diritto di consultazione dei servizi IDI

I servizi IDI hanno un accesso illimitato alle caratteristiche di base e alle caratteristiche aggiuntive di tutte le unità IDI, anche quando le caratteristiche di base non sono accessibili al pubblico.

Art. 20 Comunicazione dell'IDI in caso di interrogazioni collettive

L'articolo 11 capoverso 2 LIDI consente, a certe condizioni, la comunicazione dell'IDI mediante interrogazioni collettive. Questo articolo disciplina le modalità corrispondenti. Secondo il capoverso 1, per un'interrogazione collettiva dell'IDI deve essere presentata una domanda scritta all'UST. Tale doman-

⁷ RS 221.411

Rapporto esplicativo e commento all'OIDI

da può essere presentata su carta o in forma elettronica. Unitamente alla domanda deve essere inviato all'UST almeno un elenco di nomi, ditte o denominazioni e indirizzi, completato eventualmente da altre caratteristiche, in forma elettronica, che possa essere confrontato con il registro e completato con l'IDI. Oltre all'IDI, al richiedente non è trasmessa nessun'altra caratteristica del registro IDI. Secondo il capoverso 2, l'UST pubblica i requisiti tecnici che disciplinano le modalità delle interrogazioni collettive su Internet (p. es. formato e struttura dei dati da inviare). Le domande di interrogazioni collettive possono essere presentate dai servizi IDI, dalle unità IDI, dalla pubblica amministrazione e da privati. Per prevenire eventuali abusi, la comunicazione dell'IDI in caso di interrogazioni collettive da parte di privati è limitata. Per prima cosa, un'interrogazione collettiva da parte di privati è consentita unicamente se questi ultimi gestiscono già nelle loro raccolte di dati le unità IDI interessate (cpv. 3). In secondo luogo, sono comunicati unicamente gli IDI contenuti in un registro pubblico o di cui è stata autorizzata la pubblicazione (cpv. 4).

Le interrogazioni collettive da parte di privati che non costituiscono servizi IDI sono soggette a emolumenti. Gli emolumenti sono stabiliti conformemente all'ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione⁸ (cpv. 5). In linea di massima, l'emolumento è stabilito secondo il tempo impiegato.

Art. 21 Protezione dei dati

Secondo il capoverso 1, i dati IDI e i dati di unità amministrative possono essere utilizzati solo per lo scopo previsto dalla legge, e cioè per identificare le unità IDI o le unità amministrative. Questa disposizione mira in particolare a escludere un impiego abusivo dell'IDI. I servizi IDI non possono ad esempio rendere pubbliche le caratteristiche aggiuntive delle unità IDI o trasmetterle a terzi per scopi pubblicitari.

Il registro IDI contiene l'insieme delle unità IDI unitamente alle caratteristiche necessarie per la loro identificazione, la gestione del registro nonché l'attribuzione e l'utilizzazione dell'IDI. Per ragioni legate alle modalità d'uso e alla protezione dei dati, le caratteristiche sono state ripartite in tre gruppi: le caratteristiche di base, le caratteristiche aggiuntive e le caratteristiche del sistema. Ciò consente di definire diritti di accesso specifici. L'UST disciplina i diritti di notifica e di consultazione del registro IDI per i diversi attori. I diritti corrispondenti sono presentati nella tabella seguente.

	UST	Servizi IDI	Unità IDI**)	Pubblico
Caratteristiche di base	consultare ed elaborare	consultare e notificare	consultare*)	consultare*)
Caratteristiche aggiuntive	consultare ed elaborare	consultare e notificare	nessun accesso***)	nessun accesso
Caratteristiche del sistema	consultare ed elaborare	nessun accesso	nessun accesso	nessun accesso

*) Se ne è autorizzata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 11 capoverso 3 LIDI.

**) I dati riguardanti la propria unità IDI possono essere consultati per il tramite di un accesso Internet securizzato.

***) Le unità IDI possono comunicare all'UST gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi web nonché il loro consenso alla pubblicazione delle proprie caratteristiche di base.

Il capoverso 2 stabilisce che lo scambio di dati tra l'UST e i servizi IDI avviene elettronicamente. A tal fine, l'UST mette a disposizione delle interfacce standard per lo scambio di dati (notifica e consultazione di dati IDI o dati amministrativi). Sono disponibili quattro interfacce distinte, che rispondono ai

⁸ RS 431.09

Rapporto esplicativo e commento all'OIDI

bisogni dei vari servizi IDI: Web-GUI, Web Service, FlatFile e sedex. I servizi IDI possono scegliere l'interfaccia attraverso la quale inviare al registro IDI e ricevere le notifiche. Con Web-GUI, i servizi IDI dispongono di un'interfaccia utilizzabile senza adattare o creare una nuova infrastruttura informatica. L'UST stabilisce le direttive concernenti la trasmissione dei dati in collaborazione con i servizi IDI.

Il capoverso 3 precisa che l'UST vigila sul rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati e lo garantisce mediante un sistema di controllo. Le prescrizioni concernenti la trasmissione dei dati devono essere conformi alle disposizioni tecniche e organizzativa della Confederazione (cpv. 4).

Art. 22 Conservazione dei dati di unità IDI e di unità amministrative cancellate

Se un'unità IDI è contrassegnata come cancellata nel registro IDI, i suoi dati IDI restano accessibili su Internet per dieci anni. Questo termine è necessario per assicurare anche al pubblico la rintracciabilità e l'identificazione a posteriori delle unità IDI iscritte – anche se non più attive. I dati IDI delle unità IDI contrassegnate come cancellate possono essere conservati al massimo per 30 anni dalla cancellazione. In altre parole, alla scadenza dei dieci anni i servizi IDI hanno accesso alle caratteristiche di base e addizionali delle unità IDI contrassegnate come cancellate per altri 20 anni per adempiere i loro compiti e migliorare l'archiviazione. I dati delle unità amministrative contrassegnate come cancellate vengono conservati per un periodo massimo di 30 anni, durante il quale rimangono accessibili ai servizi IDI autorizzati e all'UST (cpv. 1).

Al più tardi al termine di questo periodo, l'UST offre i dati delle unità IDI e delle unità amministrative cancellate all'Archivio federale affinché questo li archivi, e successivamente li distrugge. In altre parole, tutti i dati IDI e tutti i dati delle unità amministrative sono cancellati definitivamente dal registro IDI, e i servizi IDI e l'UST non potranno più consultarli (cpv. 2).

2.6 Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 23 Modifica del diritto vigente

Una modifica del diritto vigente è necessaria in particolare quando occorre adeguare le definizioni utilizzate nella legislazione vigente e per garantire che i dati necessari per l'attribuzione dell'IDI possano essere rilevati e resi accessibili al registro IDI. Sono modificate in base a questi criteri le seguenti ordinanze:

- l'ordinanza del 12 aprile 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SIMIC);
- l'ordinanza sui revisori del 22 agosto 2007;
- l'ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio;
- l'ordinanza del 30 giugno 1993 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti;
- l'ordinanza del 15 ottobre 2008 sul registro LPMed;
- l'ordinanza del 1° novembre 2006 sul sistema d'informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (ordinanza COLSTA);
- l'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Per stabilire gli emolumenti per le interrogazioni collettive nel registro IDI è stato ampliato il campo di applicazione dell'ordinanza del 25 giugno 2003 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione.

Gli adeguamenti sono disciplinati nell'allegato della presente ordinanza.

Art. 24 Disposizioni transitorie relative all'introduzione dell'IDI

L'articolo 17 capoverso 1 LIDI concede ai servizi IDI un termine massimo di cinque anni dall'entrata in vigore della legge per introdurre l'IDI. Per poter beneficiare al più presto dell'IDI e agevolare ai servizi IDI l'introduzione dell'identificatore, è tuttavia necessario accorciare a tre anni il termine d'introduzione per taluni registri. Si tratta di registri che contengono una parte consistente della futura raccolta di dati del registro IDI o indispensabili per la correttezza dei dati nel registro IDI. All'articolo 17 capoverso 2 LIDI, la competenza di designare questi registri è attribuita al Consiglio federale.

Al capoverso 1 sono menzionati i servizi IDI tenuti a introdurre l'IDI entro il termine di tre anni ai fini della completezza e della gestione del registro IDI: i registri cantonali di commercio (lett. a), l'Ufficio federale del registro di commercio (lett. b), i registri cantonali dell'agricoltura (lett. c), il registro dell'Ufficio federale dell'agricoltura (lett. d), il registro delle professioni mediche (lett. e), i registri cantonali degli avvocati (lett. f), il registro IVA (lett. g), il Registro delle imprese e degli stabilimenti dell'UST (lett. h). Questi servizi IDI devono concludere l'introduzione dell'IDI entro il 31 dicembre 2013. Per gli altri servizi IDI, il termine per l'introduzione dell'IDI è fissato al 31 dicembre 2015 (cpv. 2). Di norma, le modifiche del diritto vigente disciplinate nell'allegato entrano in vigore unitamente alla presente ordinanza. Per via dell'introduzione a tappe dell'IDI, i servizi IDI possono utilizzare le definizioni veicolate finora nelle loro ordinanze fino a completa introduzione dell'IDI, conformemente a quanto stabilito al capoverso 3. Il registro cantonale di commercio che non ha ancora concluso di introdurre IDI, non deve ancora utilizzare il concetto di «numero d'identificazione delle imprese».

Art. 25 Disposizione transitoria relativa al servizio di coordinamento

Ai sensi dell'articolo 18 LIDI, ogni Cantone è tenuto a designare un servizio che funge da servizio di coordinamento nei confronti dell'UST fino all'introduzione completa dell'IDI. Tale servizio informa regolarmente l'UST in merito allo stato d'avanzamento dell'introduzione e consente così di procedere in maniera coordinata nell'introduzione tempestiva dell'IDI. In tale contesto, il servizio di coordinamento ha pertanto il triplice ruolo di servizio d'informazione per le questioni riguardanti l'IDI all'interno del Cantone, di servizio di pianificazione per sostenere l'introduzione tempestiva dell'IDI e di servizio di collegamento tra Cantone e UST. Nel caso ideale, il servizio di coordinamento dovrebbe essere un organo trasversale, come ad esempio l'ufficio amministrativo che coordina i progetti cantonali di Governo elettronico.

Art. 26 Disposizioni transitorie relative alla modifica del numero del registro di commercio

Questo articolo stabilisce regole procedurali fondamentali per sostituire i numeri attuali del registro di commercio con l'IDI. Tutte le unità giuridiche iscritte in forma elettronica nel registro di commercio sono inserite nel Registro delle imprese e degli stabilimenti dell'UST. In base a questi dati, l'UST attribuisce un IDI a ogni unità giuridica (cpv. 1). Il capoverso 2 obbliga l'UST a comunicare i numeri d'identificazione attribuiti agli uffici cantonali del registro di commercio, all'Ufficio federale del registro di commercio nonché al Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC). Poiché sostituisce il numero del registro di commercio, l'IDI delle unità giuridiche attive iscritte nel registro di commercio è pubblicato nel FUSC mediante una pubblicazione elettronica collettiva, d'intesa con gli uffici cantonali del registro di commercio e solo quando gli uffici cantonali del registro di commercio segnaleranno di aver creato i presupposti tecnici per iscrivere l'IDI nelle proprie raccolte di dati e sostituire il numero del registro di commercio (cpv. 3).

Art. 27 Entrata in vigore

L'ordinanza entrerà in vigore il 1° aprile 2011.

Allegato (art. 23)

Ordinanza SIMIC (RS 142.513)

Il completamento di questa ordinanza con l'articolo 13 capoverso 4 consente all'Ufficio federale della migrazione di rendere accessibili al registro IDI i dati rilevati presso i datori di lavoro. Sono scambiati unicamente dati di imprese che rientrano nel campo di applicazione della LIDI.

Ordinanza sui revisori (RS 221.302.3)

Agli articoli 19 lettera g, 20 lettera a nonché 21 capoverso 3 lettera b, l'espressione «numero del registro di commercio» è sostituita da «numero d'identificazione delle imprese».

Ordinanza sul registro di commercio (RS 221.411)

L'espressione «numero di identificazione» è sostituita da «numero di identificazione delle imprese» nell'intero testo dell'ordinanza.

Ai sensi dell'articolo 9, le iscrizioni cantonali nel registro giornaliero sono riportate nel registro principale il giorno della loro pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC). L'articolo 34 stabilisce oltre a ciò che le iscrizioni effettuate nel registro giornaliero acquisiscono validità giuridica retroattivamente alla data dell'iscrizione in detto registro con l'approvazione da parte dell'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) (circa tre giorni prima della pubblicazione). L'articolo 10, inoltre, prevede che le iscrizioni nel registro giornaliero sono pubbliche non appena sono state approvate dall'UFRC. Ai sensi dell'articolo 11, gli estratti vengono rilasciati anticipatamente su domanda (prima della pubblicazione) ai richiedenti. Queste differenze non sono soddisfacenti e conducono a informazioni diverse secondo il canale scelto. Occorre permettere alle autorità cantonali di riportare le iscrizioni nel registro principale dal momento in cui acquisiscono validità giuridica, ovvero a partire dall'approvazione da parte dell'UFRC e non solo dalla pubblicazione nel FUSC. Questo comporterà un miglioramento dell'aggiornamento delle iscrizioni, vantaggioso per chi consulta il registro di commercio, e che permetterà di pubblicare più rapidamente le informazioni per identificare le imprese (compreso l'UID). Per quanto riguarda l'opponibilità delle iscrizioni nel registro del commercio a terzi, è applicabile l'articolo 932 del Codice delle obbligazioni e resta determinante la pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

La nuova versione dell'articolo 39 ORC esprime meglio il contenuto delle singole disposizioni. Il capoverso 2 si limita a dire che l'erede del titolare di una ditta individuale deceduto deve notificare la cancellazione per l'iscrizione. Il nuovo capoverso 4 disciplina il principio stabilito finora al capoverso 2, e cioè il fatto che in caso di proseguimento dell'attività aziendale di una ditta individuale cancellata per decesso del titolare precedente, cessazione dell'attività o rilevamento dell'attività il nuovo titolare deve notificare l'impresa per l'iscrizione (nella sua funzione di nuovo imprenditore). All'impresa è attribuito un nuovo IDI.

L'articolo 116 capoverso 1 stabilisce che al più tardi al momento dell'iscrizione nel registro giornaliero a ogni ente giuridico iscritto nel registro di commercio è attribuito un IDI, qualora esso non ne sia già in possesso. Gli articoli 149 e 150 definiscono l'iscrizione della procura non commerciale e dell'indivisione. Benché non costituiscano imprese nel senso ordinario del termine, essi sono iscritti nel registro di commercio e perciò ricevono un IDI. Agli articoli 149 capoverso 2 lettera d e 150 capoverso 2 lettera e è pertanto aggiunto che l'iscrizione nel registro di commercio contiene anche il «numero d'identificazione delle imprese».

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione (RS 431.09)

Il completamento del campo di applicazione di cui all'articolo 1 con la lettera h, secondo cui sono soggette alla presente ordinanza anche le interrogazioni collettive nel registro IDI, permette di inserire nel

Rapporto esplicativo e commento all'OIDI

campo di applicazione dell'ordinanza anche i servizi forniti nell'ambito dell'IDI. Le tariffe si basano sulle disposizioni vigenti e sono fissate sostanzialmente secondo l'onere che cagionano.

Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti (RS 431.903)

Con il completamento dell'articolo 3 capoverso 2 lettera q, il numero d'identificazione delle imprese IDI è inserito nell'elenco esaustivo dei dati iscritti. L'articolo 4 contiene invece un elenco di fonti da cui è alimentato il Registro delle imprese e degli stabilimenti. Siccome nella LIDI è previsto anche uno scambio di dati tra il registro IDI e il Registro delle imprese e degli stabilimenti, all'articolo 4 lettera o è aggiunto il registro IDI quale nuova fonte di dati. L'articolo 11 capoverso 2 contiene un elenco di servizi autorizzati ad accedere al Registro delle imprese e degli stabilimenti per scopi non statistici. Per consentire al registro IDI l'accesso al Registro delle imprese e degli stabilimenti, il registro IDI è aggiunto all'elenco degli aventi diritto alla lettera a^{bis}. La corrispondente modifica dei diritti d'accesso è introdotta anche nell'allegato all'ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti.

Ordinanza sul registro LPMed (RS 811.117.3)

La nuova lettera d all'articolo 5 obbliga l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) a iscrivere il numero d'identificazione delle imprese anche nel registro delle professioni mediche. La modifica dell'articolo 19 capoverso 1 consente all'UFSP di notificare all'UST anche la data di nascita delle persone appartenenti alle professioni mediche iscritte come unità IDI, oltre ai dati accessibili pubblicamente. La data di nascita è inserita tra le caratteristiche aggiuntive del registro IDI e, pertanto, non è accessibile al pubblico. La corrispondente modifica dei diritti di accesso è introdotta anche nell'allegato 1 all'ordinanza sul registro LPMed.

Ordinanza COLSTA (RS 823.114)

Il nuovo articolo 6a consente lo scambio di dati delle imprese tra il registro COLSTA e il registro IDI. Sono scambiati unicamente dati di imprese che rientrano nel campo di applicazione della LIDI.

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)

La formulazione vigente prevedeva che la cassa di compensazione assegnasse un numero di conteggio a ogni persona tenuta a pagare i contributi e a regolare i conti con essa. In base al nuovo testo, comunica loro un numero d'identificazione delle imprese o un numero amministrativo, oppure assegna loro un numero di conteggio. Si tiene così conto del bisogno delle casse di compensazione di disporre di un numero amministrativo per i conteggi con unità non considerate unità IDI.